

Sentenza 981/2026

Repertorio 1049/2026

L.C. Milocco RG 87/2026

L.C.Bastesin RG 88/2026



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE 14[^] CIVILE

composto dai sig.ri magistrati:

Dott. Giorgio Jachia Presidente

Dott. Giuseppe Di Salvo Giudice

Dott. Carmen Bifano Giudice

nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata iscritto al numero 1468-1/26 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2026, ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso proposto, con atto depositato il 21-9-2026 da MILOCCO FEDERICO, nato a Roma il 27.11.1972 CF MLCFRC72S27H501P e da BASTESIN ROBERTA nata a Roma il 09.07.1967 CF BSTRRT67L49H501R, entrambi residenti in Roma alla Via Tor Sapienza 176, assistiti in forza di procura in atti, dall'avvocato Isabella Maria Rinaldi, iscritta all'Ordine di Roma con studio in Roma, Via Cervino 9, che con provvedimento del 16.04.2026 è stato nominato Gestore della crisi, ai sensi dell'art-269

comma 1 Codice della Crisi e dell'Insolvenza ed del DM 202/2014 dall'Organismo di composizione della crisi Protezione Sociale Italiana - "Segretariato sociale di Roma, C.F. 16268791007- P.IVA 16268791007 -, avente sede legale in Roma, Via del Porto Fluviale 35.

oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 21-9-2026 in uno a relativa documentazione, MILOCCO FEDERICO, nato a Roma il 27.11.1972 CF MLCFRC72S27H501P e da BASTESIN ROBERTA nata a Roma il 09.07.1967 CF BSTRRT67L49H501R affermando la ricorrenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 270 d. l.vo 12.01.2019 n. 14 (in seguito: CCII) e di versare in condizione di sovra indebitamento, hanno chiesto di dichiarare aperta la procedura di liquidazione del proprio patrimonio ai sensi dell'art. 270 CCII, procedendo alla nomina del liquidatore giudiziale e alle pronunce accessorie, indicando:

domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore nonché le cause dell'indebitamento, individuate nell'ingente debito (per entrambi pari complessivamente a € 433.318,7 maturato nei confronti di diversi creditori privilegiati e chirografari quali, i più rilevanti, BNL s.p.a., ADER, BIBANCA s.p.a. Creditis s.p.a.

rilevato, altresì, che l'indebitamento trova origine principalmente nelle vicende familiari come ricostruite dal gestore della crisi : "Nel 2003 il Sig.Milocco Federico formava nucleo familiare con la Sig.ra Bastesin Roberta assieme ai due figli di ella avuti da pregresso rapporto matrimoniale. (doc.10), stabilendo l'abitazione familiare in immobile condotto in locazione con contratto intestato alla Sig.ra Bastesin la quale pagava il relativo canone utilizzando le somme percepite a titolo di mantenimento per i figli

Entrambi avevano attività lavorativa quali dipendenti della P.A. a tempo indeterminato (doc.11,12) Dalla loro unione nel 2004 nasceva il figlio ~~Christian Manuel~~ e per tale ragione nel 2006 essi decidevano di acquistare un immobile in località ~~Labico~~ da destinare a nuova abitazione familiare (doc.13) contraendo mutuo con UCB

Spa per euro 175.000,00 di durata trentennale con tasso variabile la cui rata iniziale di euro 839,00 poteva essere sostenuta dal cumulo delle capacità reddituali e delle risorse economiche di entrambi.

Fino al 2010 essi percepivano anche assegni familiari per tre figli per euro 450,00. Tale somma diminuiva al compimento del 18°anno del figlio maggiore contemporaneamente alla riduzione dell'assegno di mantenimento versato dall'ex coniuge della Sig.ra Bastesin in virtù di una parziale indipendenza economica acquisita dal figlio maggiore.

Nel 2009 il nucleo familiare era costretto a trasferirsi da Labico a Roma a causa di ~~insorte gravi~~
~~patologie di entrambi i genitori~~ della Sig.ra Bastesin la quale, essendo unica figlia, si trovava nell'esigenza indifferibile di doverli accudire. La residenza veniva trasferita in immobile condotto in locazione con canone mensile di euro 1.150,00 (doc.15)e, dovendo affrontare una spesa mensile superiore alla rata di mutuo oltre alle spese di trasloco e acquisto nuovi mobili, essi ricorrevano a finanziamento con cessione del quinto Bibanca. Contemporaneamente ponevano in locazione l'immobile di

loro proprietà in Labico in modo da compensare le spese del proprio canone di locazione passivo..

Nel 2011 essi contraevano matrimonio (doc.16).

Purtroppo l'anno successivo i conduttori si rendevano morosi e per via dello squilibrio creatosi per la mancata percezione del canone di locazione attivo essi si vedevano costretti a chiedere prestito Santander Consumer Bank nel 2012 nonché a rilasciare l'immobile condotto a loro volta in locazione per trasferirsi in altro immobile in Roma di mq 50 con canone di locazione inferiore di quasi la metà per euro 600,00 (doc.17)

Nel 2018 a seguito di intervenuta operazione di cartolarizzazione da UCB a BNL Spa gli istanti accettavano la proposta vincolante di rinegoziazione del mutuo da tale ultimo Istituto di credito obbligandosi in nuovo rapporto di mutuo ipotecario di euro 151.000,00 per ulteriori 30 anni con rata mensile inferiore alla precedente per euro 616,00. (doc.18)

Contemporaneamente veniva di nuovo posto in locazione l'immobile ad una nuova conduttrice onde ristabilire una sostenibile proporzione tra le entrate e le uscite familiari. (doc.19)

Negli anni successivi le risorse economiche subivano una progressiva erosione a causa di diversi eventi esterni. Infatti nel 2019 erano costretti a ritrasferirsi in nuovo immobile in locazione in Via Tor Sapienza con canone mensile euro 610,00 (doc.20) che dal 2022 aumentava a euro 870,00.

Nel 2020 con l'avvento dello smart working entrambi perdevano i benefits dei buoni pasto e l'opportunità di lavoro straordinario con notevole diminuzione delle disponibilità economiche. Nel 2021 essi erano costretti ad affrontare spese mediche di natura straordinaria per le cure di riabilitazione del figlio ~~Christian Manuel~~ a causa di sinistro a questi occorso (doc.21), per tale motivo Bastesin Roberta richiedeva linea di credito Findomestic.

Nel 2022 affrontavano spese funerarie per il decesso del padre della Sig.ra Bastesin (doc.22).

Nel 2023 erano necessitati all'acquisto di autovettura ad uso familiare ed entrambi si coobbligavano con RCI Banque per prestito finalizzato (doc.23).

Alla fine del 2023 la conduttrice dell'immobile di Labico intraprendeva procedimento giudiziale per accertamento tecnico preventivo per la necessità

soppravvenuta di interventi di spurgo alla rete fognaria.(doc.24) nelle more del quale il canone di locazione veniva percepito in misura ridotta. Il procedimento RG 6429/2023 a seguito di CTU (doc.25) esitava in accoglimento totale delle ragioni della ricorrente (doc.26)

Tale situazione costituiva il definitivo punto di rottura nell'asset economico del nucleo familiare determinandone dal 2024 l'impossibilità di assolvere all'obbligazione del mutuo ipotecario BNL.

Contemporaneamente nel 2024 il Sig Milocco Federico subiva ~~intervento cardiocirurgico con applicazione di~~ 2 bypass (doc.27) a seguito del quale gli veniva riconosciuta invalidità INPS con diminuzione della capacità lavorativa pari al 70% per la quale non ha diritto a provvidenza di natura assistenziale (doc.27bis)

Nel 2024 moriva anche la mamma di Bastesin (doc.28) e vi era occorrenza per nuove spese funerarie pertanto veniva richiesto finanziamento Creditis con delegazione di pagamento (doc.29) Nel marzo 2026 veniva notificato atto di pignoramento immobiliare sull'immobile di Labico (doc.30) il quale risulta ancora occupato dalla

Sig.ra ~~Ricci Nadia~~. Il procedimento di merito innanzi al Tribunale di Velletri conseguente a giudizio di accertamento tecnico preventivo è a tutt'oggi pendente con numero RG. ~~4358/2024~~ (doc.31) la cui prossima udienza di discussione è fissata al 06.10.2026 (doc.32)

Ad oggi il reddito del Sig.Milocco deriva da attività lavorativa di natura dipendente presso INPS con retribuzione mensile pari in media a euro 2.200,00. Il reddito della Sig.ra Bastesin deriva da attività lavorativa di natura dipendente part time presso il Ministero della Cultura con retribuzione mensile pari in media a euro 1.500,00. Il figlio maggiorenne ha attività lavorativa a tempo determinato.

Che dalla documentazione esaminata dal Gestore, ivi compresi gli estratti conto bancari, non emergono spese voluttuarie, operazioni speculative o dissipative, atti di occultamento o sottrazione patrimoniale, né ricorso abusivo al credito; la condotta della ricorrente risulta improntata a correttezza e buona fede oggettiva, con conseguente assenza di colpa grave, malafede e atti in frode;

precisato che i limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) non possono essere stabiliti con la presente sentenza ma dovranno essere indicati dal giudice delegato con decreto emesso su istanza del liquidatore o dello stesso debitore (v. sul punto le condivisibili motivazioni di Trib. Modena 19 giugno 2024 e di Trib. Treviso, 25 settembre 2023);

precisato, altresì, che la liquidazione controllata investe la totalità dei beni del debitore ricorrente, salva la possibilità di autorizzazione all'utilizzo di alcuni di essi ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), CCII, e salva la possibilità che il curatore sia autorizzato dal giudice delegato, nel corso della procedura, a non acquisire all'attivo o a rinunciare a liquidare beni la cui attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente (v. in tal senso Trib. Lecce 3 aprile 2024);

rilevato che ciascun debitore istante è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persona fisica che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che non ha capacità reddituali che gli permettano di far fronte

all'indebitamento, che ammonta ad € 215.144,46 per MILOCCO FEDERICO e € 218.174,24 per BASTESIN ROBERTA a fronte di un attivo patrimoniale rappresentato dal valore degli immobili meglio indicati nella relazione del gestore e le utilità reddituali ex art. 268, co. 3, CCII;

ritenuto che: a) il compenso unitario dell'OCC e (poi) liquidatore sarà liquidato dal giudice - in conformità ai parametri di cui al d.m. 202/2014 - al termine della procedura (tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'Organismo con il debitore, anche in applicazione analogica di quanto previsto dagli artt. 71, co. 4, e 81, co. 4, CCII), ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII, salva l'eventuale liquidazione di acconti nel corso della procedura stessa in presenza di giustificati motivi (v. Trib. Verona 30 settembre 2024, Trib. Rimini 30 maggio 2024, e Trib. Torino 7 maggio 2024), non rilevando peraltro in senso contrario pattuizioni stipulate prima dell'apertura della procedura e/o eventuali indicazioni contenute sul punto nello stato passivo (v. Trib. Milano 14 novembre 2023); b) il compenso spettante al difensore/advisor (che di regola non può eccedere quello previsto per il Gestore:

v. Trib. Parma 11 ottobre 2023; e non è, in ogni caso, assistito dalla prededuzione, tenuto conto anche dell'abrogazione dell'art. 277, co. 2, CCII e dell'attuale tenore dell'art. 6 CCII) dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammesso in base ai criteri di legge (v. Trib. Forlì 28 settembre 2023, Trib. Torino 3 agosto 2023 e Trib. Pavia 9 settembre 2022);

tutto ciò premesso, sentito il relatore ed esaminati gli atti, rileva, il collegio, che risultano sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 270 CCII perché possa dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio della ricorrente poiché:

dalla disamina degli atti del procedimento unitario non risulta pendente, quanto all'istante, domanda di avvio di procedura alcuna tra quelle disciplinate dal titolo IV CCII;

la situazione patrimoniale e reddituale dei ricorrenti ha trovato sufficiente illustrazione in ricorso ed ha trovato conferma nella relazione del gestore della crisi ex art. 269 comma 3 CCII;

emerge, dagli atti, l'esistenza di condizione di sovraindebitamento, ex art. 2 comma 1 lett. c) CCII,

costituente necessario presupposto per l'avvio della postulata apertura, tenuto conto dell'ammontare delle passività e della inadeguatezza degli attivi del patrimonio a farvi fronte.

per quel che concerne la determinazione dell'importo eventualmente ritraibile dall'emolumento stipendiale da sottrarre alla liquidazione ogni determinazione al riguardo viene demandata al giudice delegato come da relativa indicazione che viene resa in dispositivo;

rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;

precisato, altresì, quanto al giudizio prognostico del ricorrente circa l'inesistenza di condizioni ostative ad una futura esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e

282 CCII, che sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione il Tribunale si pronuncerà con decreto motivato, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore ai sensi dell'art. 282 CCII, decorsi tre anni dall'apertura della procedura o al momento della chiusura della stessa se anteriore; ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti del ricorrente; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di MILOCCO FEDERICO, nato a Roma il 27.11.1972 CF MLCFRC72S27H501P e da BASTESIN ROBERTA nata a Roma il 09.07.1967 CF BSTRRT67L49H501R

NOMINA

giudice delegato il dott. Giuseppe Di Salvo;

NOMINA

liquidatore l'avv. Isabella Maria Rinaldi, invitandolo a far pervenire in cancelleria - entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina - la propria

accettazione, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3, d.lgs. 159/2011;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei propri creditori (ove non già presente in atti);

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine sino al 25/09/2026 (salva l'eventuale proroga di trenta giorni, su richiesta del liquidatore, ai sensi dell'art. 272, co. 1, CCII; e salva l'ammissibilità delle domande tardive nella ricorrenza delle condizioni stabilite dall'art. 273, co. 5, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione [ad eccezione (che il debitore è autorizzato provvisoriamente ad utilizzare, e il cui rilascio verrà ordinato a seguito

dell'aggiudicazione definitiva all'esito della relativa procedura competitiva di vendita, ferma la possibilità di ordinarne il rilascio in un momento anteriore nel caso in cui il persistente utilizzo nelle more da parte dei debitori arrechi pregiudizi alla massa dei creditori concorsuali);

DISPONE

l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet di questo Tribunale;

ORDINA

che, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte dei patrimoni da liquidare, venga effettuata - su richiesta del liquidatore - la trascrizione della presente sentenza presso gli Uffici competenti;

rimette al giudice delegato, all'esito di interlocuzione con il ricorrente e il liquidatore giudiziale, la quota parte dell'emolumento stipendiale mensile da sottrarre alla liquidazione;

-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata

della liquidazione, redatto in conformità all'art. 213, co. 2, 3 e 4, in quanto compatibile, ai fini della relativa approvazione da parte del giudice delegato ai sensi dell'art. 272, co. 2, CCII;

disponga l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura;

depositi successivamente, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di esecuzione del programma di liquidazione.

ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici pubblici competenti in tema di pubblicità;

dispone ai sensi degli articoli 150 e 270 comma V CCII che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni interessati dalla presente procedura;

dispone che la presente sentenza venga notificata al ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13-10-2026

Il Giudice rel.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Di Salvo

dott. Giorgio Iachia